



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE
DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)**

SCH121
Rev. 1
Pag. 1 di 14

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE
DELL' ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)**

Basato su UNI/PdR 60:2019

Rev.	Data	Motivazione	Convalida	Approvazione
1	01/10/2019	Pag. 4	<i>Presidente CSI/Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
0	19/07/2019	1° emissione	<i>Presidente CSI/Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>



CEPAS

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)

SCH121
Rev. 1
Pag. 2 di 14

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2.	GENERALITÀ	3
3.	PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE	3
3.1	IMPEGNI DI CEPAS	3
3.2	IMPEGNI DEL CANDIDATO	3
4.	RIFERIMENTI.....	3
5.	TERMINI E DEFINIZIONI.....	3
6.	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE	4
6.1	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.....	4
6.2	CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE.....	5
7.	PROCESSO DI VALUTAZIONE	5
8.	PROCESSO DI ESAME	5
8.1	REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE.....	5
8.2	FINALITÀ DELL'ESAME	5
8.3	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME	5
8.4	ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE	6
8.5	REGOLE GENERALI.....	6
8.6	ESAMINATORI	7
8.7	PRESENZA DI OSSERVATORI.....	7
8.8	RIPETIZIONE DELL'ESAME	7
9.	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	7
9.1	ISCRIZIONE AL REGISTRO E COMUNICAZIONE	7
9.2	INTEGRITÀ DEI DATI E PRIVACY.....	7
10.	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (SORVEGLIANZA)	8
11.	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	8
12.	SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	8
12.1	CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	8
12.2	CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE.....	9
12.3	PROCEDURA DI SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO	9
12.4	DIRITTI E OBBLIGHI DELLA PERSONA CERTIFICATA	9
13.	RECLAMI E RICORSI.....	9
14.	CODICE DEONTOLOGICO.....	9
15.	PRESCRIZIONI PER L'USO DEL CERTIFICATO E MARCHIO	9
16.	REGOLAMENTO GENERALE PER IL RILASCIO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE /QUALIFICA DELLE FIGURE PROFESSIONALI.....	10
	ALLEGATO 1/A ARGOMENTI DELL'ESAME DI CERTIFICAZIONE E DEL CORSO SPECIFICO	11
	ALLEGATO 1/B PROFILO DELL'ESAMINATORE E DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE.....	14



CEPAS

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)

SCH121
Rev. 1
Pag. 3 di 14

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra CEPAS, che opera quale organismo di certificazione del personale, e le persone fisiche che richiedono la certificazione volontaria di terza parte delle proprie competenze in qualità di Esperto del Sistema Rifiuti (ESR).

La certificazione si applica alla persona fisica che ne fa richiesta; non è quindi applicabile ad aziende/organizzazioni.

2. GENERALITÀ

Per lo svolgimento dell'attività di certificazione, CEPAS effettua, a propria scelta, la valutazione diretta dei candidati oppure si avvale di Organismi di Valutazione esterni da essa selezionati, qualificati e approvati.

Gli eventuali organismi di valutazione sono provvisti di locali, attrezzature, strumentazione e personale tecnico per lo svolgimento delle attività tenuti sotto controllo da parte di CEPAS.

CEPAS può approvare un numero illimitato di organismi di valutazione.

3. PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

L'Esperto del Sistema Rifiuti (ESR) è il profilo professionale che fornisce consulenza e opera, con la propria capacità tecnica, nell'intera filiera della gestione dei rifiuti, dalla produzione al suo smaltimento, sia dal punto di vista tecnico-logistico che amministrativo.

3.1 IMPEGNI DI CEPAS

CEPAS concede libero accesso ai propri servizi ai candidati richiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite. CEPAS riconosce l'importanza dell'imparzialità nella certificazione: per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse. In particolare CEPAS si vincola a non utilizzare come esaminatori per la valutazione del candidato coloro che abbiano effettuato formazione allo stesso sulle tematiche oggetto del presente schema. Tale vincolo è esteso anche agli esaminatori degli eventuali organismi di valutazione qualificati. Tutte le funzioni coinvolte nel processo di certificazione sono vincolate al rispetto del Codice Etico del gruppo Bureau Veritas, disponibile sul sito www.cepas.it

La certificazione è rilasciata a seguito della positiva valutazione di ciascun candidato basata sui risultati di test scritti e orali.

3.2 IMPEGNI DEL CANDIDATO

Il candidato inviando la richiesta di certificazione a CEPAS aderisce allo schema di certificazione e ne accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione, certificazione e registrazione descritte in seguito.

Per ottenere e mantenere la certificazione, il richiedente deve rispettare e documentare l'applicazione di tutti i requisiti applicabili della/delle normative di riferimento per la certificazione, dei requisiti aggiuntivi definiti da CEPAS e dagli eventuali organismi di accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso richiamati. I candidati sono tenuti a rispettare le norme di comportamento al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose.

4. RIFERIMENTI

Tutti i riferimenti a Leggi, Norme e documenti CEPAS non datati richiamati nel presente documento si intendono nella loro ultima edizione vigente

- UNI/PdR 60:2019 e normativa in esso richiamata nelle Tabelle allegate
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone"
- Presente schema di certificazione

5. TERMINI E DEFINIZIONI

Candidato: richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione

Commissario d'esame: persona che ha la competenza per condurre un esame e, ove tale esame richieda un giudizio professionale del candidato, per valutarne i risultati

Competenza: capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti

Esame: attività che fanno parte della valutazione, che permettono di misurare la competenza di un candidato mediante uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche od osservazione diretta, come definiti nello schema di certificazione.



CEPAS

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)

SCH121

Rev. 1

Pag. 4 di 14

Strutture: centro di esame, o Organismo di Valutazione, qualificato dall'OdC nel quale si svolgono esami di certificazione sotto il controllo e secondo specifiche procedure dell'OdC

Valutazione: processo che permette di valutare se una persona possiede i requisiti dello schema di certificazione

Certification Process Review (CPR): fase interna di revisione del processo di certificazione per consentire l'emissione del certificato.

6. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

6.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

Possono accedere all'esame i candidati che siano in possesso di tutti i seguenti pre-requisiti:

✓ Titolo di studio

- diploma di laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico Laurea in: Biologia (classe LM-6) (classe 6/S); Biotecnologie Agrarie (classe LM-7) (classe 7/S); Biotecnologie industriali (classe LM-8) (classe 8/S); Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (classe LM-9) (classe 9/S); Farmacia e Farmacia Industriale (classe LM-13) (classe 14/S); Ingegneria Chimica (classe LM-22) (classe 27 /S); Ingegneria della Sicurezza (classe LM-26); Ingegneria Civile (classe 28/S); Ingegneria delle Telecomunicazioni (classe 30/S) Ingegneria Elettrica (classe 31/S) Ingegneria Energetica e Nucleare (classe 33/S); Ingegneria per l'Ambiente e Territorio (classe LM-35) (classe 38/S); Medicina e Chirurgia (classe LM-41) (classe 46/S); Medicina Veterinaria (classe LM-42) (classe 47/S); Scienze Chimiche (classe LM-54) (classe 62/S); Scienze della Natura (classe LM-60) (classe 68/S); Scienze della Nutrizione Umana (LM-61) (classe 69/S); Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) (classe 77/S); Scienze e Tecnologie Alimentari (classe LM-70); Scienze e Tecnologie Geologiche (classe LM-74); Scienze e Tecnologie Agroalimentari (classe 78/S); Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (classe LM-71) (classe 81/S); Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (classe LM-75) (classe 82/S); Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (classe LM-86); Scienze e Tecnologie Agrozootecniche (classe 79/S); Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe LM/SNT4) (classe SNT/04/S); scientifico

(N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

oppure

- diploma di laurea magistrale in discipline diverse da quelle sopraindicate **purché** in possesso di esperienza di lavoro di almeno 3 anni in ruoli che richiedano le competenze professionali di tale profilo;
oppure
- diploma di laurea triennale nelle discipline sopraindicate **purché** in possesso di esperienza di lavoro di almeno 2 anni in ruoli che richiedano le competenze professionali di tale profilo;
oppure
- diploma di perito chimico o perito industriale **purché** in possesso di comprovata esperienza di lavoro di almeno 5 anni in ruoli che richiedano le competenze professionali di tale profilo;
oppure
- in assenza del possesso dei suddetti titoli, comprovata esperienza di almeno 9 anni.

✓ Formazione specifica

- Frequenza e superamento esame finale di un corso frontale - qualificato da un organismo di certificazione del personale accreditato - di almeno 48 ore con gli argomenti indicati nell'allegato A/1.

✓ Esperienza professionale specifica

- Esperienza di almeno 3 anni in ruoli professionali che richiedano le competenze professionali di tale profilo.

Il richiedente compila in tutte le sue parti e firma il modulo di domanda MD08, inviandolo a CEPAS (o all'OdV) e allegando quanto in esso richiesto.

Se per qualsiasi motivo la richiesta di certificazione non può essere accolta, CEPAS ne comunicherà al richiedente le ragioni motivate.



SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)

SCH121
Rev. 1
Pag. 5 di 14

6.2 CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

Il richiedente, apportando la propria firma sul modulo d'iscrizione MD08, accetta le condizioni economiche e le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema di certificazione.

Nel caso non sia il richiedente a farsi carico delle quote di certificazione e di mantenimento, sarà sua cura far apporre, nel suddetto modulo, firma e timbro dell'azienda o persona a cui intestare le fatture.

Il contratto di certificazione ha durata quinquennale e comprende le attività necessarie per il mantenimento della certificazione, dettagliate al paragrafo 10 del presente schema.

7. PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

- valutazione della documentazione prodotta dal Candidato, per accertare il possesso dei requisiti richiesti dallo Schema di certificazione.
- esame di certificazione, eseguito dalla Commissione di Esame CEPAS, come definito nel paragrafo 8 del presente documento;
- riesame interno della documentazione e dei risultati d'esame (CPR)
- approvazione della proposta di certificazione da parte del Technical manager
- rilascio del certificato e iscrizione al Registro CEPAS pubblicato su www.cepas.it
- comunicazione al Comitato di Salvaguardia e Schema CEPAS.

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, viene interrotto il processo di valutazione e informato il Candidato. Per proseguire nell'iter di certificazione sarà necessario risolvere prima le carenze riscontrate, entro i tempi indicati da CEPAS.

8. PROCESSO DI ESAME

8.1 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE

Sono ammessi a sostenere l'esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il modulo MD08 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono stati dichiarati idonei.

La completezza della documentazione e la sua idoneità è valutata prima dell'esame dal Referente di Schema CEPAS o dal referente tecnico dell'OdV (ove previsto).

8.2 FINALITÀ DELL'ESAME

La finalità dell'esame è la valutazione delle conoscenze e delle abilità del candidato, come indicate nel presente schema.

I Commissari sono responsabili della valutazione delle prove d'esame del Candidato e, per questo, ne rispondono a CEPAS e all'OdV (ove previsto) per tutte le attività di valutazione.

8.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Le sessioni di esame sono pianificate e gestite da CEPAS (quando non sia CEPAS a farlo direttamente, dagli OdV approvati da CEPAS in accordo alla procedura PG70).

Il candidato, per accedere alla prova d'esame, è tenuto a pagare la quota prevista dal modulo d'iscrizione e a fornire un documento di identità in corso di validità.

La lista dei Candidati all'esame e l'elenco della documentazione presentata dagli stessi è verificata dagli esaminatori.

L'esame si svolge nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da CEPAS (o dall'OdV) ai candidati.

Prima dell'inizio delle prove d'esame, i candidati sono tenuti a:

- esibire un documento di identità valido,
- firmare il foglio presenze,
- presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota prevista per la partecipazione all'esame.



CEPAS

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)

SCH121
Rev. 1
Pag. 6 di 14

8.4 ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli argomenti d'esame vertono sulle conoscenze e abilità di cui alla UNI/PdR 60:2019 come descritte nell'Allegato 1 dove sono riportati in un elenco da ritenersi non esaustivo, i principali riferimenti normativi e legislativi in materia ambientale che l'ESR deve conoscere a livelli di approfondimento diversi, secondo la successiva Tabella "Compiti, conoscenze, abilità e competenze dell'ESR (tabelle 7, 8, 9).

Come metodo di valutazione sono previste tre prove: una prova scritta, una prova pratica (esame scritto o role play o valutazione di casi reali) e una orale.

- ✓ La **prova scritta** finalizzata alla valutazione delle conoscenze è costituita da un test a risposta chiusa con 20 domande con 3 risposte di cui 1 sola è quella esatta (sono escluse le risposte vero/falso). Gli argomenti delle domande devono essere relative alle conoscenze indicate nelle tabelle 7 -8 e 9 della Uni/PdR

Il tempo massimo previsto per lo svolgimento è di 40 minuti.

Il punteggio massimo conseguibile è di 20 punti.

Per superare la prova il candidato deve raggiungere almeno il 60% del punteggio massimo conseguibile.

- ✓ La **prova pratica** viene condotta su una situazione reale descrittiva di compiti attinenti al profilo tra quelli indicati nelle Tabelle 8 e 9 della Uni/PdR

- ✓ Il candidato deve:

- Scrivere il quadro normativo applicabile alla situazione;
- eseguire l'analisi dei rischi dell'organizzazione ;
- individuare le possibili soluzioni coerenti con i punti precedenti.

Il candidato deve dimostrare capacità di saper leggere i rapporti di prova, i certificati di analisi, le schede dati di sicurezza e trarne le debite conclusioni in merito alle scelte da operare.

Il tempo massimo previsto per lo svolgimento è di 60 minuti.

Il punteggio massimo conseguibile è di 50 punti.

Per superare la prova il candidato deve raggiungere almeno il 60% del punteggio massimo conseguibile.

- ✓ La **prova orale** prevede un colloquio su almeno 3 domande aperte guidate con l'obiettivo di valutare la conoscenza delle normative tecniche applicabili al contesto, delle tecnologie, dei nuovi prodotti o materiali, oltre che valutarne la proprietà di linguaggio utile a relazionarsi con il cliente e trasmettere le informazioni e raccomandazioni tecniche in modo chiaro, semplice ed essenziale. Gli argomenti delle domande aperte devono essere volte a verificare il possesso delle abilità e competenze indicate nelle tabelle 8 e 9 della Uni/PdR

Per ognuna delle 3 domande il punteggio varia da 0 a 10; frazionabile, il punteggio massimo conseguibile è di 30 punti

Il tempo massimo previsto per lo svolgimento è di 30 minuti.

Per superare la prova il candidato deve raggiungere almeno il 60% del punteggio massimo conseguibile.

Le prove devono essere eseguite nell'ordine indicato. Il candidato può accedere alla prova successiva solo con esito positivo della precedente prova. L'esame viene considerato superato positivamente se l'esito di tutte le prove è superiore al minimo indicato per ciascuna di esse, l'esame si interrompe se una delle prove risulta non superata.

Qualora il candidato non superi una delle prove, può ripeterla entro 12 mesi, trascorsi i quali deve rifare l'intero esame.

L'esame di certificazione si intende superato se vengono superate le soglie minime delle singole prove e se il punteggio totale è di almeno 70/100.

Al termine dell'esame la Commissione comunica al candidato l'esito della stessa e le eventuali aree di miglioramento da sviluppare durante la validità della certificazione.

8.5 REGOLE GENERALI

Durante lo svolgimento delle prove scritte d'esame, i Candidati possono consultare testi di legge non commentati, previa autorizzazione dell'esaminatore, ma non possono usare telefoni cellulari, né scambiare informazioni con altri candidati. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è causa di interruzione dell'esame stesso.



CEPAS

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)

SCH121
Rev. 1
Pag. 7 di 14

8.6 ESAMINATORI

L'esame è condotto da esaminatori CEPAS in possesso dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 2, qualificati da CEPAS o da un suo OdV approvato.

Essi sono tenuti a:

- mantenere la riservatezza sulle prove di esame
- attenersi a criteri di oggettività nella valutazione
- comunicare eventuali legami e rapporti e interessi in conflitto che potrebbero compromettere la loro imparzialità e la riservatezza nello svolgimento delle loro funzioni
- rispettare il presente schema.

La Commissione d'esame è costituita da uno o più esaminatori in modo da coprire tutte le competenze richieste per la valutazione.

Qualora l'esame sia svolto da un OdV, la Commissione d'esame può essere supervisionata, anche senza preavviso, dal personale CEPAS debitamente autorizzato.

8.7 PRESENZA DI OSSERVATORI

Alle sessioni di esame CEPAS può prevedere la presenza di osservatori propri, degli enti di accreditamento o di eventuali autorità competenti.

8.8 RIPETIZIONE DELL'ESAME

Se non viene superata la soglia minima prevista pari al 70% del punteggio complessivo, l'esame potrà essere ripetuto previo pagamento della quota prevista dal tariffario vigente.

Se il candidato non ha superato solo una delle prove, può sostenere l'esame per la prova non superata in una ulteriore sessione di esame, da svolgersi entro un anno

9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Al Candidato che ha superato positivamente l'esame, in possesso di tutti i requisiti richiesti e in regola con gli aspetti amministrativi, CEPAS rilascia la certificazione previa delibera positiva dell'Organo deliberante e lo iscrive nel relativo Registro.

Il certificato riporta i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione
- nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita della persona certificata
- numero del certificato
- schema di certificazione e/o norma di riferimento
- data di inizio validità
- data di scadenza
- firma del responsabile dell'OdC autorizzato.

9.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO E COMUNICAZIONE

L'iscrizione nei Registri CEPAS viene effettuata dopo la delibera del certificato; il registro è consultabile sul sito www.cepas.it.

9.2 INTEGRITA' DEI DATI E PRIVACY

CEPAS, in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del DLgs 196/2003 modificato da DLgs 101/2018.

I documenti relativi all'attività di certificazione sono conservati con la massima cura da CEPAS e dagli organismi di valutazione approvati. Le informazioni ottenute dal personale operante per conto di CEPAS, compreso l'organo deliberante, sono soggette al vincolo di riservatezza.



CEPAS

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)

SCH121
Rev. 1
Pag. 8 di 14

10. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (SORVEGLIANZA)

La validità della certificazione durante il periodo contrattuale dei 5 anni (decorrenti dalla data del rilascio del certificato) è soggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza annuale, svolte da CEPAS.

A questo scopo la persona certificata è tenuta a fornire, con cadenza annuale, un'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (mediante apposita modulistica predisposta da CEPAS), relativa ai seguenti aspetti:

- a) accettazione documenti CEPAS
- b) assenza di reclami o adeguata gestione degli stessi nell'attività specifica
- c) continuità nell'esercizio della professione
- d) aggiornamento professionale pertinente allo specifico ambito professionale eseguito nella misura di 8 crediti formativi annuali

Il mantenimento della certificazione è inoltre soggetto al pagamento delle quote annuali previste.

Per le altre condizioni si rimanda al Regolamento Generale CEPAS (RG01 – par. 2.5, 2.7).

11. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato è rinnovabile in vista della sua scadenza, in seguito a specifica richiesta e a un nuovo accordo contrattuale. E' possibile procedere con il rinnovo solo nel caso in cui il certificato sia in corso di validità.

Il rinnovo prevede il soddisfacimento dei requisiti richiesti per il mantenimento annuale:

- a) accettazione documenti CEPAS
- b) assenza di reclami o adeguata gestione degli stessi nell'attività specifica
- c) continuità nell'esercizio della professione
- d) aggiornamento professionale pertinente allo specifico ambito professionale eseguito nella misura di 8 crediti formativi annuali

N.B. I punti c) e d) dovranno essere supportati da documentazione che attesti l'effettivo soddisfacimento del requisito. Come evidenze saranno ritenute valide anche le dichiarazioni rilasciate dalle Associazioni Professionali del settore, secondo quanto previsto dalla legge 4 del 14/01/2013.

Qualora il soggetto certificato non abbia esercitato la professione o non abbia la possibilità di dimostrare in maniera oggettiva l'esercizio della professione, deve produrre evidenze di formazione pari a un valore doppio di crediti per ogni anno

L'iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso.

12. SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

CEPAS ha il diritto di sospendere, ritirare o annullare la certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto con notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equivalente, verificandosi una o più delle condizioni riportate di seguito.

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, di ritiro o di annullamento della certificazione, la persona certificata deve sospendere l'utilizzo del certificato, restituendolo a CEPAS.

12.1 CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione può essere sospesa da CEPAS per un periodo massimo di 6 mesi, verificandosi una o più di queste condizioni:

- in violazione di quanto previsto al par. 10;
- in presenza di gravi carenze nell'attività svolta dalla persona certificata, in seguito a reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive;
- se la persona certificata fa uso scorretto o ingannevole della certificazione CEPAS;
- se la persona certificata è inadempiente rispetto ai suoi obblighi contrattuali di tipo economico assunti per l'iscrizione, lo svolgimento degli esami e il mantenimento del certificato;
- qualora la persona certificata richieda la sospensione.



CEPAS

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)

SCH121
Rev. 1
Pag. 9 di 14

12.2 CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione può essere revocata da CEPAS in questi casi:

- a) qualora persistano le situazioni citate nel paragrafo precedente nonostante l'attuazione del provvedimento di sospensione.
- b) qualora la gravità del comportamento della persona certificata, suffragata da evidenze oggettive inconfutabili, renda necessario tutelare l'immagine CEPAS con provvedimenti di tipo drastico ed urgente, ricorrendo contestualmente alle vie legali nei confronti della persona certificata.

La certificazione può inoltre essere annullata da CEPAS nel caso in cui la persona certificata faccia volontaria richiesta di interrompere il rapporto contrattuale in corso e la comunicazione di disdetta deve pervenire entro 3 mesi dalla scadenza annuale. La mancata comunicazione di rinuncia nel termine dei 3 mesi prima della data di scadenza annuale non assolve dal versamento della quota di mantenimento per l'annualità successiva.

12.3 PROCEDURA DI SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO

CEPAS notifica alla persona certificata le ragioni del provvedimento di sospensione, ritiro o annullamento della certificazione, definendo se applicabile le azioni necessarie a riattivare il certificato e indicano termini e condizioni per l'utilizzo della certificazione.

Il ritiro e l'annullamento della certificazione comportano la risoluzione del relativo contratto con la persona in questione e l'obbligo per quest'ultima di restituire a CEPAS il proprio certificato di conformità, cessando nel contempo ogni riferimento ad esso; a tal proposito si veda il regolamento generale RG01.

12.4 DIRITTI E OBBLIGHI DELLA PERSONA CERTIFICATA

La persona certificata può appellarsi ai provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione in accordo a quanto stabilito dalle proprie procedure consultabili sul sito www.cepas.it.

Il ritiro e l'annullamento della certificazione comportano la risoluzione del relativo contratto con la persona in questione e l'obbligo per quest'ultima di smettere i riferimenti alla certificazione CEPAS, cessando nel contempo ogni riferimento ad esso.

La persona certificata concede a CEPAS il diritto di monitorare la propria attività anche con breve preavviso.

13. RECLAMI E RICORSI

CEPAS tratta i reclami e i ricorsi sulle proprie decisioni in merito alla certificazione in accordo agli art. 4 e 5 del Regolamento Generale (RG01) pubblicato sul sito www.cepas.it e che prevedono:

- l'obbligo di registrare e trattare ciascun reclamo o ricorso, confermando al reclamante o ricorrente il ricevimento dello stesso entro tempi stabili,
- l'avvio di un'istruttoria specifica
- la comunicazione della decisione finale al reclamante o ricorrente
- l'adozione, se necessaria, di ogni azione correttiva nel caso il ricorso o il reclamo abbia segnalato una carenza da parte di CEPAS.

Nel caso di reclamo relativo a una persona certificata, la decisione finale può prevedere l'avvio di opportune verifiche presso il cliente. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati al reclamante, nel rispetto dei vincoli di riservatezza.

In caso di ricorsi, i costi relativi al ricorso sono a carico di CEPAS se questo è accolto e del ricorrente se il ricorso è respinto.

Per qualunque controversia fra una parte interessata e CEPAS che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso al Foro competente di Milano.

14. CODICE DEONTOLOGICO

Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare il Codice deontologico CEPAS (CD01) pubblicato sul sito www.cepas.it

15. PRESCRIZIONI PER L'USO DEL CERTIFICATO E MARCHIO

La certificazione può essere comunicata dalla persona certificata sulla propria carta stampata personale o nel sito personale con il solo riferimento al numero del certificato accompagnato dal nome "CEPAS. L'uso del marchio CEPAS non è consentito.



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE
DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)**

SCH121

Rev. 1

Pag. 10 di 14

Per le altre condizioni che le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare si rimanda al documento "Prescrizioni per l'uso del certificato e marchio CEPAS" (MC01) pubblicato sul sito www.cepas.it.

16. REGOLAMENTO GENERALE PER IL RILASCIO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE /QUALIFICA DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare il Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione/qualifica delle figure professionali cepas (RG01) pubblicato sul sito www.cepas.it.

**CEPAS****SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE
DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)**SCH121
Rev. 1
Pag. 11 di 14**ALLEGATO 1/A****ARGOMENTI DELL'ESAME DI CERTIFICAZIONE E DEL CORSO SPECIFICO (48H)**

si applicano quelli indicati nella tabella 7 della UNI/PdR 60:2019

Tabella 7 - Principali riferimenti normativi e legislativi

ESR		
Esperto del Sistema Rifiuti		
	RIFERIMENTO	TEMA/AREA
Principali riferimenti normativi e legislativi	D.Lgs. n. 152/2006 (Titolo IV)	Testo Unico Ambientale (TUA)
	D.Lgs. n. 205/2010	Modifiche al Titolo IV del TUA
	D.M. 5 febbraio 1998	Rifiuti non Pericolosi recuperabili in procedura semplificata
	D.M. n. 161/2002	Rifiuti Pericolosi recuperabili in procedura semplificata
	D.M. 27 settembre 2010	Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
	D.M. 3 giugno 2014, n. 120	Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto, intermediazione e bonifiche)
	D.M. n.145/1998	(FIR) Formulario di Identificazione del Rifiuto
	D.M. n.148/1998	Modelli per i registri di carico e scarico (C/S)
	Regolamento (CE) n.1272/2008	CLP
	Decisione 2014/955/UE	Elenco dei codici CER e criteri di classificazione di pericolosità
	Regolamento (CE) n. 1342/2014	POP
	Regolamento (CE) n. 1357/2014	Criteri di attribuzione delle categorie e indicazioni di pericolo dei rifiuti
	Regolamento (UE) n. 997/2017	Rifiuti (HP14-Ecotossico)
	Regolamento (CE) n. 440/2008	Metodi di prova per l'analisi chimica dei rifiuti
	UN Manual of Tests and Criteria	Manuale ONU di prove e criteri
	UNI 10802	Metodologie di campionamento dei rifiuti
	Accordo ADR	Trasporto delle merci pericolose su strada
	D.Lgs. n.105/2015	Seveso III
	D.P.R. n. 254/2003	Rifiuti sanitari
	D.Lgs. n. 95/1992	Oli minerali
	Legge n. 257/1992	Amianto
	D.Lgs. n. 49/2014	RAEE
	D.M. 14 febbraio 2013, n. 22	Combustibile Solido Secondario
	Regolamento (UE) n. 333/2011	EOW rottami metallici
	Regolamento (UE) n.1179/2012	EOW rottami di vetro
	Regolamento (UE) n. 715/2013	EOW rottami di rame
	D.M. 28 marzo 2018, n. 69	EOW conglomerati bituminosi
	Regolamento (CE) n. 1013/2006	Spedizioni transfrontaliere di rifiuti
	Convenzione di Basilea (1989)	
	UNI EN ISO 14001	Sistema di Gestione Ambientale



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE
DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)**

SCH121
Rev. 1
Pag. 12 di 14

Tabella 8 - Compiti dell'ESR

Compiti	<ul style="list-style-type: none">- effettua un checkup aziendale per individuare e identificare i rifiuti presenti;- compila una lista e verifica la corretta attribuzione dei CER;- valuta il corretto stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'azienda;- individua eventuali criticità e ne suggerisce le possibili soluzioni;- coadiuva il Datore di Lavoro e l'RSPP nella definizione dei rischi afferenti agli ambiti di sua pertinenza (classificazione del rischio connesso alla natura del rifiuto, alla movimentazione e al trasporto);- coadiuva il Datore di lavoro e l'RSPP nell'addestramento del personale sulle corrette modalità di movimentazione e trattamento dei rifiuti prodotti;- sceglie la tipologia dei rifiuti da sottoporre ad analisi ed esegue o coordina il campionamento;- sceglie il set analitico cui sottoporre i rifiuti confrontandosi con il laboratorio per la scelta definitiva;- sulla base delle analisi effettuate determina la destinazione del rifiuto;- verifica la correttezza di applicazione dei criteri per il conferimento in discarica;- verifica la correttezza di applicazione dei criteri per il recupero;- redige la scheda di caratterizzazione del rifiuto;- affianca il Responsabile Tecnico nella corretta gestione del trasporto dei rifiuti;- affianca il Responsabile Tecnico sulla verifica della correttezza della documentazione di trasporto;- redige e/o verifica la scheda di gestione ADR;- verifica la corretta compilazione dei registri di carico e scarico;- verifica la corretta compilazione dei FIR.
----------------	--



CEPAS

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE
DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)**

SCH121
Rev. 1
Pag. 13 di 14

Tabella 9 - Compiti, conoscenze, abilità e competenze dell'ESR

Compiti	Conoscenza - Knowledge Conosce/È informato su	Abilità - Ability È informato su/Ha familiarità con	Competenza - Skill È capace di
<ul style="list-style-type: none"> • Effettua checkup aziendale • Compila la lista dei rifiuti presenti • Verifica la corretta attribuzione dei CER 	3 Normativa di riferimento in materia di rifiuti, in particolare il Titolo IV del D.Lgs. 152/2006 e sue mod. e integrazioni Decisione 2014/955/UE	3 I criteri di attribuzione del CER idoneo	Individuare in completa autonomia l'assegnazione del CER corretto per tutte le tipologie dei rifiuti e per tutte le situazioni aziendali (versatile nella considerazione degli svariati casi di applicazione possibile)
<ul style="list-style-type: none"> • Sceglie la tipologia dei rifiuti da sottoporre ad analisi ed esegue il campionamento • Sceglie le analisi a cui sottoporre i rifiuti 	2 UNI 10802	1 Regolamento CE 440/2008 e Regolamento UE 2016/266 Metodi di prova per l'analisi chimica dei rifiuti	Effettuare il prelievo di un rifiuto e preparare un campione rappresentativo per l'analisi chimica Interfacciarsi con il laboratorio di analisi per la scelta dei parametri analitici
<ul style="list-style-type: none"> • Redige la scheda di caratterizzazione del rifiuto • Sulla base delle analisi effettuate determina la destinazione del rifiuto • Verifica la correttezza di applicazione dei criteri per il conferimento in discarica • Verifica la correttezza di applicazione dei criteri per il recupero 	3 D.Lgs. n.38 del 13/01/2003 Criteri per il conferimento in discarica dei rifiuti D.M. 27/08/2010 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; D.M. 05/02/1998 Rifiuti NON Pericolosi recuperabili in procedura semplificata; D.M. 161/2002 Rifiuti Pericolosi recuperabili in procedura semplificata	2 Comprende e interpreta un report analitico (rapporto di prova o certificato di analisi) 3 Le modalità di recupero e le tecniche di smaltimento dei rifiuti	Redigere una scheda di caratterizzazione del rifiuto sulla base di tutte le informazioni di carattere amministrativo, chimico e fisico disponibili
<ul style="list-style-type: none"> • Valuta il corretto stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'azienda 	3 Normativa di riferimento in materia di rifiuti, in particolare il Titolo IV del D.Lgs. 152/2006 e sue mod. e integrazioni 1 D. Lgs. n. 81/2008 – Titolo IX	3 Legge e interpreta il DVR aziendale 3 Legge e interpreta un rapporto di prova e certificato di analisi	Determinare la allocazione più appropriata per i rifiuti di cui ha la documentazione di caratterizzazione
<ul style="list-style-type: none"> • Individua eventuali criticità e ne suggerisce le possibili soluzioni • Coadiuvava il Datore di Lavoro e l'RSPP nella definizione dei rischi afferenti agli ambiti di sua pertinenza (classificazione del rischio connesso alla natura del rifiuto, alla movimentazione e al trasporto) • Coadiuvava il Datore di lavoro e l'RSPP nell'addestramento del personale sulle corrette modalità di movimentazione e trattamento dei rifiuti prodotti 	1 D. Lgs. n. 81/2008 - Titolo IX 2 Documento di Valutazione dei Rischi aziendale 2 Reg. CE n. 1357/2014, del 01/08/2015 - Criteri di attribuzione delle categorie e indicazioni di Pericolo	2 Il concetto di pericolo, di rischio e di gestione del rischio	Individuare le possibili fonti di pericolo e proporre soluzioni per la gestione del rischio associato
<ul style="list-style-type: none"> • Affianca il Responsabile Tecnico nella corretta gestione del trasporto dei rifiuti 	3 D.M. n. 120 del 03/08/2014 Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto, intermediazione e bonifiche)	3 Le modalità che regolamentano il trasporto dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, su strada	Redigere o valutare la corretta compilazione della scheda di trasporto ADR



CEPAS

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELL'ESPERTO DEL SISTEMA RIFIUTI (ESR)

SCH121
Rev. 1
Pag. 14 di 14

Compiti	Conoscenza - Knowledge Conosce/È informato su	Abilità - Ability È informato su/Ha familiarità con	Competenza - Skill È capace di
<ul style="list-style-type: none"> Affianca il Responsabile Tecnico sulla verifica della correttezza della documentazione di trasporto Affianca il Responsabile Tecnico sulla validità delle autorizzazioni dei trasportatori Redige e/o Verifica la scheda di gestione ADR 	1 Accordo ADR	3 Le modalità che regolamentano il trasporto delle merci pericolose su strada	Verificare la rispondenza tra il codice CER del rifiuto da trasportare e la relativa autorizzazione al trasporto
<ul style="list-style-type: none"> Verifica la corretta compilazione dei registri di carico e scarico Verifica la corretta compilazione dei FIR 	3 DM n.148/1998 Modelli per i registri di carico e scarico DM n.145/1998 (FIR) Formulario Identificazione dei Rifiuti	3 Le sezioni e le voci da compilare sia nel FIR sia nel registro di Carico/Scarico	Riportare i movimenti di carico/scarico dei rifiuti sull'apposito registro Redigere un formulario di trasporto rifiuto e riportare i relativi dati sul registro di Carico/Scarico
<ul style="list-style-type: none"> Verifica la correttezza di applicazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto 	2 D.M. n. 22/2013 Regolamento UE n. 333/2011 Regolamento UE n. 1179/2012 Regolamento UE n. 715/2013	2 La natura delle sostanze in parola	Valutare la conformità della diversa natura giuridica delle materie recuperate
<ul style="list-style-type: none"> Verifica la correttezza di applicazione dei criteri per la spedizione transfrontaliera 	1 Regolamento CE n.1013/2006 Convenzione di Basilea (1989)	1 I principi fondamentali che stanno alla base della movimentazione transfrontaliera dei rifiuti	Valutare la conformità dei carichi in partenza ai criteri imposti dalle norme di settore

Legenda:

3 - In modo approfondito	Ha conoscenze e abilità complete ed esaurienti negli ambiti relativi
2 - In modo dettagliato	Coadiuvava i Responsabili sulle attività per le quali non ha titolo o conoscenze complete
1 - In modo basilare	Ha conoscenze di base che gli permettono di interfacciarsi in modo appropriato con gli esperti della materia specifica

ALLEGATO 1/B

PROFILO DELL'ESAMINATORE E DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE

Requisiti minimi

Gli esaminatori per la certificazione del profilo di ESR devono essere certificati in base alla **UNI/PdR 60:2019** oppure devono avere maturato un'esperienza di almeno 8 anni inerente alla attività oggetto della certificazione